

## **Responsabilità civile - percorso operativo** **Patti Salvatore**

### **Committente (Responsabilità del) - Massimario**

#### **1. Il fondamento della responsabilità dei padroni e dei committenti - Pagina 36**

**di Bortolu Tania**

---

##### 1.1. Il fondamento del criterio d'imputazione.

Per poter imputare ai padroni ed ai committenti questo tipo di responsabilità occorrono due presupposti: l'esistenza di un rapporto con il preposto e l'averlo, quest'ultimo, agito in occasione o nel corso dei compiti a lui affidati. Deve cioè trattarsi di un danno causato dal lavoratore nell'esercizio delle sue incombenze.

Il fondamento logico del criterio in parola trova giustificazione in ordine al principio secondo il quale chi trae vantaggio da una certa attività deve sopportarne i costi e pertanto deve rispondere anche dell'attività dei preposti, secondo il brocardo cuius commoda eius et incommoda.

Ciò peraltro giustifica il più generale principio di responsabilità per rischio d'impresa, che spinge l'imprenditore, tanto nelle grosse imprese quanto in quelle di minori dimensioni, a valutare i rischi connessi alla sua attività, a prevederli ed a ripartirli secondo la formula della socializzazione del rischio che porta all'assicurazione della responsabilità civile.

In questo senso, la responsabilità del preponente assolve una funzione di garanzia del danneggiato, che si trova in tal modo a poter contare sulle sostanze del padrone o del committente nel risarcimento del danno ad esso arrecato.

#### **Corte di Cassazione, Sezione Lav., Civile, Sentenza del 18 ottobre 2006, n. 22343**

*Responsabilità civile - Padroni e Committenti - Nesso di occasionalità necessaria tra mansioni e danno - Sufficienza - Fattispecie (Cod. civ. 2049, 2087).*

L'art. 2049 c.c., prevedendo la responsabilità di padroni e committenti per i danni arrecati dal fatto illecito dei domestici e commessi nell'esercizio delle loro incombenze, richiede che domestici e commessi abbiano perseguito, col comportamento dannoso, finalità coerenti con le mansioni

affidate e non estranee all'interesse del padrone o committente; il nesso di occasionalità necessaria fra mansioni e danno comporta che l'esercizio delle prime, anche al di là della competenza, abbia almeno agevolato la produzione del secondo (nella specie, sulla scorta del riportato principio, la suprema corte ha rilevato l'esattezza sul punto della motivazione della sentenza impugnata, con la quale era stato escluso il detto nesso fra le mansioni di un funzionario di banca e la falsa testimonianza resa in un giudizio penale conseguito ad una denuncia contro di lui sporta da un collega relativamente a vicende di lavoro, con la conseguenza che la corretta negazione di responsabilità del datore di lavoro per tale fatto penalmente rilevante era valsa anche ad escludere l'addebito di omissione delle misure di tutela della personalità morale del lavoratore dipendente riferite all'art. 2087 c.c., asseritamene lesa dal reato).

### **Corte di Cassazione, Sezione III, Civile, Sentenza del 10 maggio 2005, n. 9764**

*Responsabilità civile - Datore di lavoro - Fatto illecito del dipendente - Occasionalità necessaria - Rilevanza - Fattispecie (Cod. civ. 2049).*

Ai fini della configurabilità della responsabilità indiretta del datore di lavoro per il danno arrecato dal fatto illecito del proprio dipendente, è sufficiente che sussista un nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito e il rapporto che lega i due soggetti, nel senso che le mansioni o le incombenze affidate all'ausiliario abbiano reso possibile, o comunque agevolato, il comportamento produttivo del danno, a nulla rilevando che tale comportamento abbia ecceduto i limiti delle mansioni stesse (nella specie, una società che gestiva un'area portuale per l'ormeggio di imbarcazioni è stata ritenuta responsabile dello scoppio di un gommone in esito all'operazione di gonfiamento con compressore effettuata, su richiesta di un cliente abituale, da un dipendente, al di fuori delle sue mansioni.

.....

[Continua su Lex24](#)